

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 701)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1972

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 100 milioni al capitolo n. 1270: « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbossiderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'articolo 3 della legge 5 no-

vembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per provvedere alle indilazionabili esigenze connesse con il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti della Società acciaierie e ferriere Bosio di Sarezzo.

All'integrazione predetta si è provveduto, in applicazione dell'articolo 1 della citata legge 5 novembre 1964, n. 1172, mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, concernente il prelevamento di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 24 ottobre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

D E C R E T A :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270: « Somma da versare al Fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, eccetera » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA